



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche giovanili, di servizio civile universale e di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 agosto 2020 al n. 1790, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Pierro l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA l'istanza pervenuta il 28 ottobre 2020, con la quale la Sig.ra Luttore Elisa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'esercizio stabile in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VISTO il preavviso di rigetto del 17 dicembre 2020 prot.11754, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n.241/1990, con il quale il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto, sentiti gli organi tecnici, che sussistano differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella necessaria in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci, sia sotto il profilo della durata che dei contenuti. Le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla Sig.ra Luttore Elisa in data 8 gennaio 2021 prot. 70;

CONSIDERATO il parere espresso dagli organi tecnici sulla documentazione integrativa presentata dalla Sig.ra Luttore Elisa a seguito del preavviso di rigetto;

RITENUTO che la Sig.ra Luttore Elisa, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie del Dipartimento per lo Sport, non sia in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine, sia sotto il profilo della durata che dei contenuti e le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possano essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente;

DECRETA

Articolo 1

L'istanza del 28 ottobre 2020, con la quale la Sig.ra Luttore Elisa, nata a Varallo (VC), il 19 aprile 1984, volta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci conseguito in Nuova Zelanda, è rigettata per mancanza dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Articolo 2

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 04 FEB 2021

Giuseppe Pierro

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- *Istanza di "autotutela" direttamente all'Ufficio che ha emanato l'atto (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazioni dei detti ricorsi;*
- *ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR "Tribunale Amministrativo Regionale" per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- *ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro i termini di cui all'art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 41 del Codice del processo amministrativo.*

